



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



FONDO SOCIALE EUROPEO

POR 2007/2013

OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse III Inclusione Sociale

Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e l'occupazione sostenibile

Direttiva per la realizzazione degli interventi

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITÀ

ANNO 2013

Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi	3
2. Premessa.....	4
3. Risorse disponibili	5
4. Elementi di contesto.....	6
5. Obiettivi generali e azioni	7
6. Descrizione delle azioni.....	8
7. Destinatari degli interventi	10
8. Organismi proponenti.....	11
9. Delega	12
10. Strumenti di intervento	13
11. Tipologie di percorsi e delle attività di politica attiva	13
12. Il Tirocinio di inserimento o il reinserimento lavorativo.....	16
13. Condizioni essenziali del progetto	17
14. Gruppo di lavoro integrazione dei ruoli	17
15. Contributo pubblico e cofinanziamento.....	18
16. Costi FSE.....	19
17. Costi FESR	21
18. Definizione dell'incentivo FSE per il sostegno alle start up in relazione alle possibili categorie di spesa e alla macro - tipologia di impresa.....	22
19. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti	23
20. Incentivi all'assunzione.....	23
21. Promozione e comunicazione degli interventi.....	24
22. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	25
23. Procedure e criteri di valutazione	26
24. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	29
25. Monitoraggio	29
26. Comunicazioni.....	30
27. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti	30
28. Indicazione del foro competente.....	30
29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	30
30. Tutela della privacy	31

INTRODUZIONE

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in merito alle categorie di aiuto i compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007)5633 del 16/11/2007;
- L. n. 203 del 22 dicembre 2008, art. 2, comma 36 (finanziaria per il 2009);
- L. n. 2 del 28 gennaio 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale";
- Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";
- L. R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- L. R. n. 31 del 16 dicembre 1998, "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469";
- L. R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 “Approvazione della proposta di Programma operativo regionale- Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività regionale e occupazione – 2007-2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “L.R. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2140 del 23/10/2012 - Percorsi di “action research” finanziati dalla Regione del Veneto. Approvazione dello studio per l’applicazione delle unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006) ;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità" nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 06 marzo 2012 “Disposizioni in materia di tirocini”;
- Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2138/2012 e 2334/2012 “Sistema delle UCS per gli interventi di formazione, istruzione e lavoro sostenuti dal PO FSE 2007/2013 della Regione del Veneto”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2895 del 28 dicembre 2012: “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Decreto del Dirigente Regionale n. 337 del 8 maggio 2013 Approvazione dello schema di “Patto di Prima Occupazione” o “Patto di Occupazione”;
- “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020, Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012.

2. Premessa

Il Programma Operativo FSE della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 27.2.2007 e con Decisione n. 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea, si sviluppa attraverso la realizzazione di azioni volte a potenziare un ventaglio di priorità tra le quali assumono particolare evidenza il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane, la promozione e diffusione della ricerca e dell’innovazione, la coesione sociale, i servizi per la qualità della vita, l’attrattività territoriale e infine la competitività dei sistemi produttivi per l’occupazione. Questi orientamenti strategici, tradotti in priorità di intervento, confluiscono in cinque Assi: Adattabilità, Occupabilità, Inclusione sociale, Capitale umano e Transnazionalità/Interregionalità.

L’asse III “Inclusione sociale” propone di sviluppare percorsi d’integrazione al fine di migliorare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall’asse Inclusione Sociale, POR Veneto FSE 2007-2013, per la categoria di intervento 71, di riferimento per il presente avviso.

Asse	III- Inclusione Sociale
Obiettivo specifico	g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro Sostenere i processi di inclusione, attraverso la formazione e l'inserimento ed il reinserimento professionale e lavorativo di quelle componenti della popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, in particolare i soggetti diversamente abili.
Obiettivo operativo	Promuovere percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro di persone a rischio di marginalità favorendo il loro accesso alla formazione professionale e sostenendo misure di accompagnamento e di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale
Categoria di spesa	71
Tipologia di azioni	Inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti in condizione di disagio personale, familiare e sociale attraverso percorsi integrati (orientamento, formazione e forme di accompagnamento, con particolare attenzione alle condizioni specifiche che caratterizzano le "nuove disuguaglianze") ed attivazione di forme di tutoraggio individuale nei percorsi di inserimento Azioni di accompagnamento (counselling, actionlearning, tutoraggio, voucher di servizi ecc.) al fine di facilitare l'integrazione lavorativa, lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti svantaggiati nonché il mantenimento dei lavoratori svantaggiati nel posto di lavoro Azioni di coesione coinvolgendo in maniera integrata il Sistema della Formazione ed i principali attori istituzionali locali attraverso la realizzazione di percorsi di sostegno all'inserimento occupazionale e di integrazione, mediante il ricorso a strumenti di politica attiva del lavoro di tipo orientativo e formativo o di incentivi, attraverso la diffusione di partenariati locali tra organismi formativi, cooperative e altri soggetti sociali del terzo settore, parti sociali, enti locali ed imprese.

Gli interventi di cui al presente avviso sono promossi dalla Regione Veneto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento 1083/06 e dell'art. 6 del Regolamento 1081/06 circa la promozione della parità di genere e delle pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi.

3. Risorse disponibili

Le risorse pubbliche complessivamente disponibili per gli interventi previsti dal presente avviso ammontano ad euro 4.500.000,00 relativi al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Rotazione del POR FSE CRO 2007-2013 asse III:

Fonte di finanziamento		Annualità	FSE	FdR	Totale
Asse	Categoria				
POR FSE Asse III Inclusione sociale	71	2013	2.191.423,10	2.308.576,90	4.500.000,00

CAPITOLO 1

Soggetti e finalità

4. Elementi di contesto

La crisi di questi anni obbliga a rivisitare il welfare, a trovare e sperimentare nuove traiettorie, perché con la situazione economica difficile aumentano i bisogni sociali e la richiesta di interventi. Tra il 2008 e il 2012, infatti, i licenziamenti complessivi sono passati da 48.500 a 75.000; solo nel 2012 sono stati 35.000 i lavoratori inseriti nella lista di mobilità e circa 23.000 licenziamenti hanno riguardato lavoratori impiegati con tipologie contrattuali diverse dal tempo indeterminato: domestici, lavoratori con contratto a termine o intermittente, apprendisti. Inoltre, il tasso di ricollocamento nel lavoro dipendente o parasubordinato entro un anno dal licenziamento tra il 2008 e il 2011 si è collocato tra il 61 e il 63%.

Ci sono, dunque, meno opportunità di impiego e di reddito. Ne risentono i percorsi di vita di quanti sono direttamente interessati dai licenziamenti, dal prolungamento della disoccupazione, dalla difficoltà a reperire nuove occasioni di impiego, ma indirettamente sono coinvolti pure coloro che individualmente hanno conservato opportunità di lavoro e di reddito ma si trovano con un familiare a carico in più.

Bisogna considerare, inoltre, che non è ancora esaurito il bacino di posti di lavoro in stand-by (sospensione o cassa integrazione), per i quali è ancora indefinita la conclusione, vale a dire il rientro nella "normalità" dell'impiego o lo scivolamento verso il licenziamento.

Il perdurare della crisi economica incide sulle condizioni di vita dei cittadini: già tra il 2009 e il 2010 nel Veneto l'incidenza della povertà relativa è passata dal 4,4% al 5,5%, registrando un significativo incremento. Nel 2010 il valore del Veneto è superiore a quello medio del Nord e la povertà ha interessato circa 100 mila famiglie e 250 mila persone. I comuni del Veneto, e le altre istituzioni pubbliche delegate a gestire i servizi sociali, destinano più di un terzo (36%) della loro spesa sociale per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economica e quelle povere. La spesa a sostegno delle persone e famiglie con disagio economico ha registrato un trend crescente tra il 2004 e il 2006, un calo significativo nel 2007 (-14%) e un incremento altrettanto significativo (+26%) nel 2008, toccando il massimo del periodo considerato, 163 milioni di euro, 33,51 euro per abitante. La spesa destinata in modo specifico ai poveri negli ultimi 5 anni è rimasta stabile in termini di incidenza sulla spesa sociale complessiva, attestandosi sul 6%. (Rapporto Fondazione Zancan 2012)

Posti di fronte a questo scenario, i Comuni, i servizi per il lavoro e l'associazionismo sono stati sollecitati a mettere in campo risorse e interventi per alleviare le situazioni di crisi sia potenziando gli strumenti dell'assistenza (sussidi di sopravvivenza, sussidi per il pagamento di utenze, accesso gratuito a prestazioni sociali, distribuzione di pasti e generi di prima necessità, ...) sia approntando interventi di workfare, il più delle volte sostenuti da fondazioni bancarie.

Un'analisi di tali interventi evidenzia come la promozione di forme di sviluppo di servizi in una logica di sussidiarietà incentrata nel territorio possa sortire effetti positivi, sia per i destinatari degli interventi, sia per il territorio nel suo complesso. A questo proposito, l'opzione di operare con una progettualità di rete a livello territoriale per rimuovere situazioni di disagio e esclusione sociale, è già stata adottata in provvedimenti regionali come la L.R. del 21 maggio 2011 n. 11 e la deliberazioni n. 2341 dell'8 agosto 2008 *Interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati*.

Inoltre, si evidenzia la positiva e peculiare esperienza dei progetti di pubblica utilità (DGR n. 1114 del 12 giugno 2012), che ha sperimentato il concorso di diverse risorse finanziarie afferenti ai settori pubblico

privato e privato sociale del territorio al fine di attivare un paniere di progetti che offrissent opportunità diversificate di inserimento lavorativo: dall'inserimento o re-inserimento in azienda all'avvio di piccole e nuove unità produttive.

5. Obiettivi generali e azioni

Le Azioni Integrate di Coesione Territoriali (di seguito AICT) sono interventi sperimentali con cui un insieme di attori interessati allo sviluppo dei territori (logica multi-attore e partenariale) elabora e realizza progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali in chiave occupazionale, inclusiva e di crescita.

Le AICT sono costituite da un insieme di interventi, servizi ed azioni, comprese azioni formative, start-up di nuove imprese, politiche attive del lavoro, concepiti in modo organico e coordinato tra di loro anche orientati a garantire le pari opportunità.

Gli obiettivi delle AICT sono:

1. Sostenere l'attivazione di sinergie a livello locale per la valorizzazione delle vocazioni e delle risorse (nel campo del terziario, agricolo, turistico, culturale, artigianale e ambientale) atte a promuovere azioni innovative per l'occupabilità e integrazione sociale e lavorativa;
2. Migliorare l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro (con particolare riferimento a donne), anche attraverso spin-off.
3. Promuovere l'integrazione delle risorse creando una sinergia tra le diverse fonti di finanziamento.

In particolare, la direttiva intende agire per favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati sostenendo processi di creazione di nuova occupazione anche mediante lo sviluppo di nuove imprese.

Tale finalità è perseguita attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:

Azione 1 – Misure di politiche attive del lavoro e formative per migliorare l'occupabilità e ricollocare soggetti svantaggiati, anche abbinate con sostegno al reddito;

Azione 2 - Interventi nel "quasi-mercato" del welfare per la sostenibilità e il rilancio di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, di trasporto e l'accompagnamento per la disabilità, gli anziani e per l'occupazione nelle imprese del territorio;

Azione 3 – Interventi per l'avvio di imprese sociali e/o microimprese che offrano possibilità occupazionali ai destinatari del progetto nei campi della salvaguardia ambientale e attraverso il rilancio di produzioni e di servizi che valorizzino le vocazioni dei territori

Azione 4 - Servizi di ricerca e promozione inerenti le attività da avviare sul territorio;

Azione 5 - Servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo dei lavoratori disabili e l'occupazione di soggetti svantaggiati

Nell'ambito di ogni progetto, all'azione 1, va abbinata obbligatoriamente almeno una azione a scelta tra quelle ai numeri 2 e 3.

Le azioni 4 e 5 possono essere attivate facoltativamente sulla base degli obiettivi che il progetto intende conseguire.

6. Descrizione delle azioni

6.1 Nell'ambito dell'azione 1 saranno sostenute le attività di politiche attive del lavoro, sia in riferimento ai servizi di presa in carico e accompagnamento, sia alle attività formative, per migliorare l'occupabilità e ricollocare soggetti svantaggiati, anche abbinate con sostegno al reddito.

Le attività relative a questa azione sono **obbligatorie in tutti i progetti**. Tali attività pongono il lavoratore al centro di un piano individualizzato orientato alla riqualificazione e all'inserimento/reinserimento lavorativo. In quest'ottica, in cui la persona è posta al centro del sistema del mercato del lavoro, sono i servizi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano ad adattarsi alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni. Il percorso che ne consegue sarà composto da un insieme integrato di attività tra quelle contenute nella successive **Tabelle 1 e 2**, che andranno a costituire il Piano di Azione Individuale (PAI). Inoltre, dovrà essere garantito un approccio per competenze lungo tutto il loro sviluppo. Ogni intervento individualizzato dovrà prevedere la costruzione del dossier delle evidenze e rilasciare apposito attestato con i risultati di apprendimento secondo quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla DGR 2895 del 28/12/2012.

Questa azione prevede, oltre alle attività di accoglienza e presa in carico, l'attivazione, alternativa, di due tipologie di percorsi:

- a) percorsi di riqualificazione o ricollocamento mediante attività di accompagnamento e formazione;
- b) percorsi di tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo di contenuto fortemente professionalizzante (DGR n. 337/2012) nei settori richiamati all'azione 2.

Per ogni destinatario del progetto di AICT dovrà essere garantito l'accesso a uno dei due percorsi. Il costo complessivo delle attività di presa in carico e di quelle incluse in uno dei due percorsi non potrà eccedere euro 5.500 per PAI. Per i dettagli relativo alla composizione della spesa di rimanda al § 2.2.

6.2 Nell'ambito dell'azione 2 saranno promossi interventi per l'occupazione con particolare riferimento al "quasi-mercato" del welfare per la sostenibilità e il rilancio di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, di trasporto e l'accompagnamento per la disabilità, di servizi per gli anziani e per l'occupazione nei settori di cui alle azioni 3 e 4.

I progetti di coesione promossi dai partenariati dovranno promuovere interventi per il rafforzamento dei servizi esistenti nel welfare territoriale, gestiti direttamente da Comuni o Ulss oppure esternalizzati a imprese, società cooperative o consorzi di cooperative. Al contempo, i progetti possono promuovere interventi per l'occupazione nei settori ambito forestale, agricolo e ambientale e nella produzione di servizi che valorizzino le vocazioni dei diversi territori (azione 3) e, in generale, in imprese del territorio

L'azione prevede l'impiego di strumenti di contrasto alla disoccupazione e di promozione del reddito abbinati ad interventi di politica attiva, quali: contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio promossi da committenti pubblici e privati, lavoro in somministrazione (art.13 lgs 276/2003).

A quest'azione sono associati incentivi concessi alle imprese per contratti di lavoro subordinato:

- a) a tempo indeterminato con incentivo pari a euro 6.000,00 per destinatario;
- b) a tempo determinato di durata compresa tra 18 e fino a 36 mesi con incentivo pari a euro 4.000,00 per destinatario.

Per i requisiti e le condizioni degli incentivi alle assunzioni si rimanda al §20 della presente direttiva.

6.3 Nell'ambito dell'azione 3, saranno promossi interventi per l'avvio di imprese sociali e/o microimprese che offrano possibilità occupazionali ai destinatari del progetto partecipanti ai percorsi di cui all'azione 1 nei campi della salvaguardia ambientale e attraverso il rilancio di produzioni e di servizi che valorizzino le vocazioni dei territori.

Il progetto può promuovere la nascita di imprese sociali e/o microimprese, anche attivando processi di spin-off di realtà esistenti, per creare nuova occupazione a partire dai destinatari interessati dalle attività di cui all'azione 1.

I servizi che una impresa sociale o la microimpresa può erogare possono essere diversi e dovranno essere rivolti, in particolare ai fabbisogni del territorio con particolare riferimento ai settori:

- a) forestale, agricolo e ambientale
- b) valorizzazione delle produzioni locali e delle vocazioni territoriali.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati i seguenti servizi in ambito forestale, agricolo e ambientale:

- Tutela dei boschi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici,
- Tutela di parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico,
- Tutela dei pascoli montani,
- Potatura (alberi da frutto, vigneti, ...)
- Irrorazione delle colture,
- Raccolta e trasformazione dei rifiuti agricoli e agro industriali (cippato, bucce, raspi d'uva da trasportare presso gli impianti che li trasformano in combustibile alternativo,...),
- Consulenze ambientali a carattere tecnico e normativo.

Per quanto riguarda il rilancio di produzioni e di servizi che valorizzano le vocazioni dei diversi territori, i progetti di AICT sostengono, attraverso l'avvio di imprese sociali e/o di microimprese, il consolidamento e l'innovazione di processi, prodotti e servizi per:

- sviluppare il commercio al dettaglio nei centri storici anche attraverso la partecipazione a fiere e mercatini
- promuovere il territorio nelle sue tradizioni culturali e sociali e le ricchezze paesaggistiche e ambientali ed enogastronomiche;
- creare circuiti turistici anche attrezzando aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- promuovere e rivalutare le manifatture tradizionali
- valorizzazione dei centri storici, delle ville e dei manufatti di valore
- la qualificazione dei prodotti locali.

Possono beneficiare degli incentivi le imprese sociali e le microimprese in forma individuale o societaria di nuova costituzione titolari di partita Iva e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio specificatamente promosse nell'ambito del progetto.

L'incentivo per lo start-up delle imprese potrà essere cumulato con uno solo degli incentivi all'assunzione di cui all'azione 2.

6.4 Attraverso l'azione 4, potranno essere realizzati interventi di *action research* e di assistenza finalizzati al sostegno dell'occupazione e dello sviluppo del sistema produttivo e rivolti a occupati e disoccupati.

Nello specifico saranno realizzati interventi di consulenza tecnico-scientifica e formazione specialistica individualizzata per la ricerca e la promozione delle imprese da avviare sul territorio aventi ad oggetto:

- Studi di fattibilità e business plan
- Azioni Marketing territoriale
- Piani di comunicazione per valorizzare e far conoscere a livello regionale e nazionale e/o internazionale le opportunità del territorio

Per ogni impresa avviata nel quadro delle azioni 3 e 4 saranno riconosciuti interventi di alta consulenza per la stesura di studi di fattibilità e business plan della durata minima di 26 ore e massima di 40 ore secondo

l'unità di costo orario standard, 90 euro/ora, definito per gli interventi di *action research* con Deliberazione n. 2140 del 23 ottobre 2012¹

Con riferimento alle azioni di marketing territoriale e ai piani di comunicazione saranno riconosciuti interventi della durata massima di 70 ore secondo l'unità di costo standard definito per le attività di coaching individuale pari a 38 euro/ora. Il costo complessivo degli interventi riferiti a questa azione non potrà eccedere euro 5.000 per impresa avviata.

6.5 Nell'ambito dell'Azione 5 potranno essere realizzati servizi alle imprese per l'assolvimento dell'obbligo dei lavoratori disabili e svantaggiati

Il progetto può erogare servizi di consulenza alle aziende sugli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e più in generale sulle opportunità offerte per l'occupazione di soggetti svantaggiati e per l'adattamento del posto di lavoro.

E' rivolta a tutte le aziende, in particolare a quelle con più di 15 dipendenti e pertanto soggette agli obblighi della Legge n. 68/99.

La consulenza potrà riguardare:

1. Il miglioramento della qualità del lavoro a tempo garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
2. La prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per l'assolvimento degli obblighi

Inoltre nell'ambito dell'azione 5 potranno essere riconosciute spese per interventi specifici di adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche, introduzione di tecnologie assistive.

Per le attività di consulenza di cui al punto 1 e 2 saranno riconosciuti i costi secondo l'unità di costo standard definita per le attività di *assistenza e consulenza individuale* pari a 38 euro/ora.

Per le attività inerenti l'adattamento al posto di lavoro, compresa l'introduzione di tecnologie di telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche, introduzione di tecnologie assistive, saranno riconosciuti i costi a valere sulle spese ammissibili al fondo FESR di cui al paragrafo 17. L'ammontare massimo della spesa per questa azione non potrà superare i 15.000 euro.

7. Destinatari degli interventi

I destinatari delle AICT sono gli inoccupati e i disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. iscritti ai Centri per l'Impiego della Regione Veneto che appartengono alla **categoria della disabilità** o che rientrano nella definizione di lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg CE n.800/2008 di cui al Decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013, in una delle **seguenti categorie**:

- "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero i soggetti che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

¹ Action research: Attività finalizzata alla ricerca di soluzioni, anche innovative, per lo sviluppo del progetto di impresa. Può consistere in analisi e raccolta di informazioni; predisposizione di business plan; Piani di comunicazione per valorizzare e far conoscere a livello regionale e nazionale e/o internazionale le opportunità del territorio, sostenere azioni mirate di marketing territoriale.

- “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrando nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
- “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani” e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

Tra queste categorie sono definite prioritarie le seguenti:

- **le donne**, che hanno perso o stanno cercando una occupazione anche in considerazione del venir meno di alcuni servizi essenziali che le sostengono nella cura degli anziani e dei bambini;
- **i lavoratori disoccupati over 50**, troppo anziani per rimanere nel processo produttivo, troppo giovani per godere della pensione;
- **persone disabili** iscritte alle liste provinciali di cui alla legge 68/99, in possesso di capacità lavorative che possono essere utilizzate e potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica del lavoro per mansioni compatibili ed ambienti confacenti attraverso il collocamento mirato”.
- **“persone svantaggiate” così come definite** all’articolo 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni.

L’accesso dei destinatari ai percorsi individualizzati e conseguentemente alle attività in essi previste, avviene primariamente mediante procedura di selezione operata nell’ambito del partenariato stesso e con il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego delle Province e degli altri servizi (ULSS e Comuni) interessati all’azione.

Inoltre per ognuno dei destinatari, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti di svantaggio. La verifica della documentazione sarà operata dal Comitato tecnico del progetto.

8. Organismi proponenti

Le AICT sono riferite a territori provinciali o sub provinciali (territorio ULSS) e sono presentati da partenariati locali composti da:

- a) enti accreditati per i servizi al lavoro,
- b) enti accreditati alla formazione,
- c) almeno un ente locale,
- d) almeno una cooperative e/o loro consorzi, oppure almeno un’impresa o rete di imprese
- e) associazioni datoriali e sindacali,
- f) soggetti del privato sociale,
- g) ULSS, attraverso il coinvolgimento dei Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL)
- h) fondazioni, ivi incluse quelle bancarie.

Gli organismi capofila possono essere:

- **I soggetti accreditati per i servizi al lavoro o in fase di accreditamento**, ai sensi della DGR 2238/11 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009).

oppure

- **I soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua** e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato **istanza di accreditamento** ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004;

Ogni partenariato dovrà garantire la presenza al suo interno di entrambi gli accreditamenti regionali.

Un soggetto accreditato può presentare la propria candidatura come capofila e/o come partner. Non è consentita la presenza del medesimo soggetto accreditato all'interno di un numero di domande superiore a due, pena l'annullamento delle domande stesse.

Nel caso di imprese, enti e altri potenziali partner non accreditati tra quelli sopra citati è consentita la presenza del medesimo soggetto solo in un partenariato.

La presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

9. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Direzione Lavoro. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento delle attività delegate. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

CAPITOLO 2

Gli interventi
10. Strumenti di intervento

I percorsi di ricollocamento sono attivati sulla base, da un lato, del **Patto di Servizio** e del **Piano di Azione Individuale**, quali tipologie di “contratto” che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale e l’operatore accreditato.

Il **Patto di Servizio**, nel configurarsi come “condizione per l’esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento”, rappresenta lo strumento attraverso il quale il lavoratore in cerca di occupazione/riqualificazione e il Servizio per il Lavoro competente sanciscono i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro. Nello specifico, il Patto di Servizio è il contratto che assicura ai lavoratori l’erogazione dei servizi per la riqualificazione e la promozione dell’inserimento lavorativo. Il Patto, oltre ai dati anagrafici e ai riferimenti alla situazione occupazionale, prevede che inserimento lavorativo del disoccupato debba avvenire attraverso la successiva definizione di un Piano d’Azione Individuale (PAI).

Il **Piano di Azione Individuale (PAI)** è lo strumento attraverso il quale il lavoratore, con il concorso di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati/autorizzati, definisce un programma di attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale individuato e condiviso fra l’operatore accreditato ed il lavoratore stesso.

11. Tipologie di percorsi e delle attività di politica attiva

I percorsi definiti dall’azione 1, dovranno essere composti da un insieme di attività riferite alle seguenti fasi e tipologie di intervento:

Fase A – Presa in carico della persona e definizione del PAI

Attraverso le attività di questa fase sarà condotta un’analisi del profilo professionale del destinatario e delle competenze spendibili nel mercato del lavoro al fine di elaborare il PAI. Le attività previste da questa fase sono descritte alla Tab 1.

Tab 1 – Tipologie di interventi e modalità di erogazione relative alla fase A) di Accoglienza e presa in carico

Attività	Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione
1. Accoglienza e presa in carico	1.1 L’attività sarà finalizzata alla chiarificazione della domanda individuale e alla sottoscrizione del Patto di Servizio (PdS)	2 ore	individuale

	1.2 Supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze	7 ore	individuale
	1.3 Costruzione del Piano di azione individualizzato	1 ora	individuale

Fase A - Descrizione delle tipologie di intervento

1.1 Chiarificazione della comanda individuale e Patto di Servizio (PdS): è finalizzata a individuare il singolo destinatario, a fornire tutte le informazioni sul progetto e a condurre una prima verifica della disponibilità della persona a partecipare alle attività. Al termine dell'intervento dovrà essere sottoscritto il PdS.

1.2 Supporto alla costruzione del Dossier individuale delle evidenze: è finalizzato alla identificazione e riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, utile alla persona per sviluppare una maggiore consapevolezza delle sue risorse al fine di favorirne il rientro nel mercato del lavoro. Tale intervento termina con il rilascio del Dossier delle evidenze². Questo intervento ha una durata di 7 ore e può essere erogato unicamente in modalità individuale.

Il **Dossier** individuale delle evidenze andrà costruito attraverso le risorse presenti all'indirizzo <http://competenze.piusaipiuvai.it/> la cui password di accesso verrà comunicata ai soggetti accreditati ammessi agli interventi.

1.3 Costruzione del Piano di azione individuale (PAI): dall'attività di analisi dei fabbisogni e delle competenze acquisite, si procede all'elaborazione del PAI.

Il PAI potrà prevedere tre tipi percorsi, da realizzarsi nella fase B:

- percorsi di riqualificazione o ricollocamento mediante attività di accompagnamento e formazione;
- percorsi di tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo di contenuto fortemente professionalizzante (DGR n. 337/2012) negli ambiti di cui all'azione 2;
- percorsi di creazione di impresa negli ambiti di cui alle azioni 3

I percorsi di cui ai punti a) e b) sono da intendersi come alternativi, mentre il percorso al punto c) può rappresentare, sulla base del fabbisogno e delle competenze della persona, sia un percorso autonomo, sia la prosecuzione dei percorsi a) o b)

Fase B – Realizzazione dei percorsi e delle relative attività di accompagnamento e formazione tra quelle previste dalla seguente tabella

Tab 2 - Tipologie di attività, di interventi e modalità di erogazione relative alla fase B) di realizzazione dei percorsi

Attività	Tipologie interventi	Durata	Modalità di erogazione
2. Attività di accompagnamento	2.1 Assistenza/consulenza	min. 4 - max. 16 ore	individuale
			di gruppo
	2.2 Ricerca attiva del lavoro	min. 2- max. 32 ore	individuale
			di gruppo

² Per la realizzazione e conduzione di questo intervento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" - DGR 2895 del 28 dicembre 2012.

	2.3 Counseling	min. 2- max. 32 ore	individuale
			di gruppo
	2.4 Coaching	min. 2- max. 32 ore	individuale
			di gruppo
	2.5 Verifica degli apprendimenti	max 8 ore	individuale
	2.6 Supporto al neo-assunto	max 12 ore	individuale
3. Attività di Tirocinio	3. Tirocinio di inserimento e reinserimento	6 mesi	individuale
4. Attività di Formazione	a) Interventi di breve durata	min. 4 – max. 16 ore	individuale
			di gruppo
	b) Interventi di media durata	min. 20 – max. 60 ore	di gruppo
	c) Interventi di lunga durata	min. 64 – max. 160 ore	di gruppo
	d) Interventi di riqualificazione	min. 164 – max. 300 ore	di gruppo

Fase B - Descrizione delle tipologie di intervento

2.1 Assistenza/consulenza: incontri individuali/di gruppo con i vertici aziendali finalizzati a definire in dettaglio le linee dell'intervento **finalizzato all'inserimento lavorativo, anche in forma di tirocinio, di nuovo personale**. In tal caso l'attività/consulenza è finalizzata definirne in dettaglio la progettazione;

2.2 Ricerca attiva del lavoro: il servizio ha come finalità l'affiancamento e il supporto nella gestione del piano di ricerca attiva del lavoro e, in particolare, l'individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la promozione del lavoratore e l'invio della candidatura, l'invio e/o la visita in azienda, la partecipazione a colloqui di selezione. Questa attività è finalizzata a facilitare l'individuazione delle opportunità lavorative da parte del destinatario, anche sostenendone le *capacità creative e di auto imprenditorialità*. In ogni caso, per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad **almeno n. 3 colloqui di selezione** attivati presso imprese disponibili all'inserimento lavorativo;

2.3 Counseling individuale e di gruppo: attività volta a promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, basata sull'accompagnamento del destinatario nel prendere decisioni, migliorare relazioni, superare conflitti e indirizzare la persona verso nuovi progetti professionali, in grado di migliorarne l'occupabilità o i percorsi di carriera, è finalizzata quindi alla definizione di un nuovo progetto professionale al fine di favorire la ricollocazione del soggetto;

2.4 Coaching individuale e di gruppo: attività finalizzata a sostenere la riqualificazione dei lavoratori attraverso interventi di supporto ai destinatari che necessitano di assistenza, con l'obiettivo di migliorare la performance e adattarne le competenze ai fabbisogni emergenti del territorio;

2.5 Verifica degli apprendimenti: accertamento in itinere e finale degli apprendimenti in esito a interventi di tirocinio o laboratori realizzati. Si precisa che gli interventi di formazione dovranno prevedere il rilascio di un'attestazione con la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti che andrà prodotto attraverso le

risorse presenti all'indirizzo <http://competenze.piusaipiuvai.it/> la cui password di accesso verrà comunicata ai soggetti accreditati ammessi agli interventi.

2.6 Supporto al neo assunto: attività di accompagnamento rivolta al destinatario nella prima fase di inserimento lavorativo nel nuovo contesto aziendale, finalizzata a sostenere nel tempo la stabilità della posizione lavorativa acquisita. Tali interventi sono attivabili per i progetti che prevedono il **Patto di Occupazione**;

3. Tirocinio di inserimento o il reinserimento lavorativo: attività di tirocinio finalizzata all'inserimento/reinserimento lavorativo e ha contenuti fortemente professionalizzanti (DGR 337/2012). La durata del tirocinio è di 6 mesi e la relativa borsa ammonta a euro 600,00 lordi/mese.

4. Attività di formazione: interventi formativi di breve, media, lunga durata e di riqualificazione (a, b, c, d), in grado di adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento

Per i soggetti destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di frequenza per tutte le tipologie di attività a cui prendono parte, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante.

12. Il Tirocinio di inserimento o il reinserimento lavorativo

I **limiti numerici di tirocinanti** sono quelli definiti dall'art. 5 della DGR n. 337/2012:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Soggetto ospitante senza dipendenti o con dipendenti a tempo indeterminato fino a 5	1 tirocinante
Soggetti ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 20 e oltre	Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato

Nei casi in cui il soggetto ospitante sia una Cooperativa sociale di tipo B si applicano i seguenti limiti:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Soggetto ospitante senza dipendenti o con dipendenti a tempo indeterminato fino a 5	Fino ad un massimo di 2 tirocinanti
Soggetti ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19	Fino ad un massimo di 4 tirocinanti
Soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da 20 e oltre	Fino ad un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato

Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, va predisposto un progetto di tirocinio secondo quanto previsto dalla DGR n. 337/2012 che sarà affiancato al PAI relativo ai servizi di accompagnamento previsti.

Il soggetto proponente deve garantire comunque il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

Si precisa che, in base all'Accordo del 24 gennaio 2013 sul documento recante "Linee - guida in materia di tirocini", le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella

organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida³ entro sei mesi dalla data dell'Accordo stesso. Pertanto la Regione del Veneto adotterà, entro i previsti termini, nuove disposizioni in materia di tirocini. A far data dall'entrata in vigore di tali nuove disposizioni queste sostituiranno le disposizioni contenute nella DGR 337/2012. La durata dei tirocini è di 6 mesi.

13. Condizioni essenziali del progetto

Le proposte progettuali dovranno garantire, pena l'inammissibilità, le seguenti condizioni:

- Il costo complessivamente previsto per i percorsi di politica attiva del lavoro (Accoglienza e presa in carico + percorso di riqualificazione e/o di tirocinio) deve essere pari ad almeno il 50% del costo totale del progetto (finanziamento pubblico + cofinanziamento privato).
- I percorsi di politica attiva del lavoro, devono avere un valore unitario di 5.500 euro per PAI.
- Attivazione di almeno una impresa riconducibile all'azione 3 oppure all'azione 4;
- Attivazione di almeno un incentivo per contratti di lavoro subordinato.

14. Gruppo di lavoro integrazione dei ruoli

Ai fini della gestione del progetto e del conseguimento degli obiettivi, risulta di fondamentale importanza, il coinvolgimento dei partner del progetto e degli egli attori che a vario titolo esercitano competenze sui soggetti destinatari: Comuni – servizi di welfare, ULSS – servizi sociali e sanitari; Province – servizi per il lavoro; Fondazioni, Organismi di formazione, cooperative, associazioni, imprese.

Il lavoro di équipe che ne risulta rispecchia l'approccio multidisciplinare e l'esigenza di una integrazione operativa dei ruoli il cui risultato spesso è duplice: da una parte la gestione diretta dell'intervento con la persona coinvolta, dall'altra l'evidenziazione del lavoro di costruzione della rete territoriale che ha come finalità la realizzazione di un sistema in cui i destinatari, a partire dall'informazione e da azioni di sensibilizzazione, attraverso l'attivazione degli strumenti di politica attiva del lavoro, possano trovare risposte efficaci alle loro aspirazioni occupazionali. A tale scopo risulta fondamentale prevedere all'interno dei progetti la presenza di un **Comitato Tecnico** composto dai referenti dei diversi soggetti sopra richiamati per la valutazione e il monitoraggio degli interventi fin dalla fase dell'inserimento della persona nel percorso.

Peraltro, in relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i *requisiti minimi del gruppo di lavoro* coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

In ogni progetto dovrà essere individuato un direttore/coordinatore di progetto che avrà il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Regionale Lavoro e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la

³ In particolare, si richiama l'art. 12 "indennità di partecipazione" nel quale si afferma quanto segue: "Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta." L'eventuale indennità di frequenza erogata per i tirocini nell'ambito di questa Direttiva copre la quota di indennità da corrispondere di cui al citato art. 12.

sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di docenza/formazione queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento.

A livello progettuale dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta.

In particolare, nell'attività di *Action Research* devono essere coinvolte **figure professionali senior** che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica individualizzata e resa in presenza di ciascun destinatario. Nel setting formativo/consulenziale, è ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione. All'interno di tale gruppo di lavoro dovranno essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e microprogettazione degli interventi.

Per quanto attiene le attività formative, dovrà essere garantita la presenza di un tutor per ogni progetto. Si ricorda che il tutor formativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

15. Contributo pubblico e cofinanziamento

I progetti di AICT devono prevedere, pena inammissibilità, un contributo pubblico non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

Il contributo pubblico copre fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo del progetto e non potrà eccedere tale limite. Ad esempio:

Costo complessivo di progetto	125.000
Contributo pubblico richiesto (80%)	100.000
Cofinanziamento privato (20%)	25.000

A titolo esemplificativo, rappresentano forme di cofinanziamento per la copertura del 20%:

- le quote eventualmente dovute per gli aiuti di stato;
- il pagamento di indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro,
- il pagamento di borse di tirocinio operato da parte di privati anche mediante risorse aziendali, risorse di Fondazioni, stanziamenti Enti Locali, altri progetti comunitari, fermo restando, in quest'ultimo caso, la verifica della complementarità tra le risorse, nella misura massima di euro 3.600 lordi procapite
- il pagamento di borse lavoro da parte di Comuni per destinatari del progetto coinvolti in lavori di pubblica utilità successivamente alla sottoscrizione dei PAI nella misura massima di euro 3.600 lordi procapite,
- costi sostenuti da privati nell'ambito dell'iniziativa progettuale a copertura, anche parziale, di spese per lo start-up di impresa.

Il cofinanziamento privato dovrà essere dimostrato attraverso:

- **Documenti di spesa** quietanzati (fatture, buste paga, notule, ...) corredati da copia dei titoli di pagamento (o altra attestazione, quali ricevute di bonifici effettuati o estratti conto);
- **Quadro** riepilogativo delle spese sostenute con indicati: forma del cofinanziamento, classificazione, descrizione, riferimento al destinatario della quota di cofinanziamento, riferimento al documento di spesa.

Limitatamente alla partecipazione agli interventi progettuali da parte di Enti pubblici, è ammesso l'apporto di *contributi in natura* alle condizioni definite dal regolamento generale CE n. 1083/2006 con esclusivo riferimento alle sole prestazioni volontarie non retribuite per la realizzazione delle attività del progetto. I contributi in natura, pertanto, sono esclusi al finanziamento pubblico e sono rendicontabili unicamente a valere sul finanziamento privato.

Il calcolo del costo delle prestazioni volontarie non retribuite deve essere esplicitato in apposita dichiarazione riepilogativa, tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e/o giornaliere di norma applicate per l'attività eseguita e fatti salvi gli obblighi di legge in materia previdenziale ed assicurativa. Le tariffe orarie delle prestazioni volontarie effettuate per le attività riconosciute a costo standard dalla presente direttiva saranno ammesse entro i limiti di tale costo.

La proposta progettuale dovrà contenere la chiara esplicitazione dei costi per i quali è richiesto il finanziamento pubblico e la previsione dei costi coperti da altre fonti di finanziamento (risorse aziendali, fondazioni, stanziamenti da part di Enti pubblici e altri progetti comunitari).

Pertanto, si fa pertanto presente quanto segue:

- tutto il cofinanziamento deve essere dichiarato alla presentazione del progetto e verificato in sede di rendicontazione.
- qualora il cofinanziamento aggiuntivo derivi da stanziamenti pubblici non deve in alcun modo configurarsi come doppio finanziamento a copertura dei costi di attività, servizi e attrezzature già coperte da risorse FSE o FESR.
- a progetto avviato, qualora dovessero essere necessarie delle attività integrative a quelle già contenute nel progetto approvato, queste devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale anche ai fini dell'adeguamento del sistema gestionale (apertura di nuove schede di intervento) e comunque entro i limiti delle risorse di finanziamento pubblico assegnato.

16. Costi FSE

Per gli interventi realizzati nell'ambito della presente deliberazione potranno essere riconosciute ammissibili le seguenti spese in applicazione dei costi standard di cui alla DGR n. 808/2010 allegato A, DGR n.1672/2011 e DGR 2140/2012.

Attività	Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo
1. Accoglienza e presa in carico	1.1 L'attività sarà finalizzata alla chiarificazione della domanda individuale e alla sottoscrizione del Patto di Servizio (PdS)	2 ore	individuale	€ 38,00 ora attività
	1.2 Supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze	7 ore	individuale	€ 38,00 ora attività

	1.3 Costruzione del Piano di azione individualizzato	1 ora	individuale	€ 38,00 ora attività
--	---	-------	-------------	----------------------

Attività	Tipologie interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo
2. Attività di accompagnamento	2.1 Assistenza/consulenza	min. 4 - max. 16 ore	individuale	€ 38,00 ora attività
			di gruppo	€ 15,00 ora attività ⁴
	2.2 Ricerca attiva del lavoro	min. 2- max. 32 ore	individuale	
			di gruppo	€ 15,00 ora attività
	2.3 Counseling	min. 2- max. 32 ore	individuale	€ 38,00 ora attività
			di gruppo	€ 15,00 ora attività
	2.4 Coaching	min. 2- max. 32 ore	individuale	
di gruppo			€ 15,00 ora attività	
2.5 Verifica degli apprendimenti	max 8 ore	individuale	€ 38,00 ora attività	
2.6 Supporto al neo-assunto	max 12 ore	individuale	€ 38,00 ora attività	
3. Attività di Tirocinio	3. Tirocinio di inserimento e reinserimento	6 mesi	individuale	Borsa di tirocinio secondo Direttiva
4. Attività di Formazione	a) Interventi di breve durata	min. 4 – max. 16 ore	individuale	€ 38,00 ora attività
			di gruppo	€ 164,00 - Per gruppi di utenti sup. a 5 – fino ad un max di 15 utenti
	b) Interventi di media durata	min. 20 – max. 60 ore	di gruppo	€ 164,00 - Per gruppi di utenti sup. a 5 – fino ad un max di 15 utenti

⁴ Costo standard ora/destinatario per interventi erogati a gruppi composti da 2 a 15 allievi.

	c) Interventi di lunga durata	min. 64 – max. 160 ore	di gruppo	€ 164,00 - Per gruppi di utenti sup. a 5 – fino ad un max di 15 utenti
	d) Interventi di riqualificazione	min. 164 – max. 300 ore	di gruppo	€ 164,00 - Per gruppi di utenti sup. a 5 – fino ad un max di 15 utenti

17. Costi FESR

Con riferimento all’Azione 5, ed in particolare alle attività inerenti l’adattamento al posto di lavoro, compresa l’introduzione di tecnologie di telelavoro, abbattimento di barriere architettoniche, introduzione di tecnologie assistive, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, a valere sul fondo FESR:

- Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto, ivi incluso hardware e di software;
- Riconoscimento di canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia.
- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti.
- Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla realizzazione del progetto.
- Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni.
- Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del progetto.
- Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto.

Sono escluse:

- Le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell’impresa a norme di legge che li rendano obbligatori; gli arredamenti e le macchine per ufficio (mobili per ufficio, personale computer, fotocopiatori, fax, ecc); tutti i mezzi di trasporto; le spese relative al sito web dell’impresa; l’aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e o di normale aggiornamento dei sistemi dell’impresa.

I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

La voce “*Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto*” comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all’attività progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente ai costi reali sostenuti nel periodo di operatività del progetto e relativi alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto, fermo restando il limite massimo di contribuzione pari a Euro 15.000.

Posto che non saranno computabili ai fini del finanziamento le attrezzature e le strumentazioni già esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi, né potranno essere imputate quote del loro ammortamento, il criterio di determinazione del costo rendicontabile per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto è quello della quota d'uso, riconducibile all'utilizzo effettivo.

Per ogni altra specificazione si rimanda al § 27 dell'Allegato C alla presente deliberazione.

18. Definizione dell'incentivo FSE per il sostegno alle start up in relazione alle possibili categorie di spesa e alla macro - tipologia di impresa

Il contributo per lo star-up di impresa sociali e/o di microimpresa sarà erogato in presenza dei seguenti requisiti:

- essere costituita nel periodo di durata del progetto;
- avere, in qualità di titolari e/o soci, uno o più destinatari degli interventi di cui all'azione 1;
- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- atto costitutivo;
- business plan.

Per ogni impresa o microimpresa avviata saranno considerate ammissibili, con modalità a "costi reali", le seguenti spese:

Categoria e voci di spesa			Macro tipologia di impresa	
Categoria	Voce di spesa		individuale, autoimpiego	con più soci
Spese di avvio	Spese di costituzione e registrazione	C1.4	3.000	6.000
	Fideiussione	B4.5		
	Spese commerciali (spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc...).	C1.4		
Acquisto/ammortamento di beni e strumenti	Acquisto/ammortamento di beni durevoli (fino al limite di € 516, 00)	C1.10	6.000	18.000
	Altre risorse strumentali: spese per acquisto di beni di consumo (cancelleria e tutti i beni che hanno vita utile inferiore ai 12 mesi);	C1.2		
	Spese per il leasing o l'affitto di beni strumentali anche durevoli	C1.9		

	Spese per l'acquisto di servizi da parte di aziende (es. realizzazione sito web).	C1.4		
Totale			9.000	24.000

19. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

L'incentivo per il sostegno alle star-up in di cui all'azione 3 costituisce aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Costituisce, altresì, aiuto *de minimis* ai sensi del medesimo regolamento il riconoscimento dei costi relativamente agli incentivi alle assunzioni di cui all'azione 2 e ai servizi di cui all'azione 5.

Il rispetto delle condizioni riferite nel regolamento, in particolare per quanto riguarda i settori ammissibili (art. 1), la non cumulabilità (art. 2), il controllo (art. 3) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello stesso incentivo.

20. Incentivi all'assunzione

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione dei destinatari di cui al § 1.4 le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione Veneto, che assumono lavoratori che si trovano in condizioni di svantaggio destinatari della presente deliberazione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività di impresa.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere;

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, è subordinata al verificarsi delle seguenti due condizioni:

1. Assunzione, entro la durata del progetto dei destinatari che abbiano partecipato alle attività dell'Azione 1, iscritti alle liste di disoccupazione e che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto un rapporto di dipendenza con l'impresa, anche facente parte di un gruppo o ad essa collegata, che intende beneficiare dell'incentivo erogabile a sensi della presente Direttiva;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi.

L'incentivo ammonta ad un massimo di € 6.000,00 e comunque non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto secondo le seguenti tipologie contrattuali:

1. a tempo indeterminato con incentivo pari a euro 6.000,00 per destinatario
2. a tempo determinato di durata compresa tra 18 e fino a 36 mesi con incentivo pari a euro 4.000,00 per destinatario

L'incentivo non potrà eccedere il limite del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, tali incentivi sono considerati somme forfetarie secondo quanto previsto all'art. 11.(3)(b)(iii) del Regolamento (CE) N.1081/2006. Di conseguenza, in caso di mancata realizzazione di una delle condizioni sopra stabilite e in mancanza dei requisiti richiesti ai datori di lavoro alla data di presentazione della domanda dell'incentivo, non verrà riconosciuto alcun contributo.

Inoltre, come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di effettuare la comunicazione dell'assunzione mediante invio telematico attraverso CO Veneto.

21. Promozione e comunicazione degli interventi

Tutti i documenti informativi e promozionali degli interventi rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e devono recare i seguenti emblemi:

- Unione Europea Fondo Sociale Europeo
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Regione del Veneto

Gli interventi informativi e pubblicitari devono inoltre rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento CE 1828/2006, devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione Veneto e devono recare, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato dall'investimento del Fondo Sociale Europeo, la seguente frase: "INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO".

CAPITOLO 3

22. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it⁵) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it⁶), successivamente accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV, della domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner;

Non è prevista la presentazione cartacea del progetto. Ai fini della valutazione del progetto, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Direzione Lavoro - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro le ore 13.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BUR.

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere consegnate a mano o inviate tramite PEC.

Nel caso di domande consegnate a mano sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: POR FSE – Direttiva per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) - Anno 2013 e dovranno pervenire presso la Direzione Lavoro entro il giorno di scadenza indicato.

La trasmissione della documentazione per via telematica dovrà avvenire inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica POR FSE – Direttiva per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) – Anno 2013 e, all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Lavoro”. Saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato.

⁵ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

⁶ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

A ciascun istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm>.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire eventuali informazioni necessarie. Tali informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 279 5305 - 5339 - 5681;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo del sistema informatico: 041 279 5331.

23. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 giugno 2007 del POR FSE 2000/2006, aggiornati e specificati con quanto approvato in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 del POR FSE 2007/2013.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. presentazione delle proposte progettuali nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali, incluse la domanda di ammissione e relativi allegati § 1, previste dalla Direttiva;
3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
4. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. presenza e completezza del conto economico per la realizzazione del progetto;
9. completezza del formulario

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

In fase di valutazione dei progetti saranno considerati premianti ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito:

- le proposte progettuali che prevedono il coinvolgimento di donne, e/o di lavoratori disoccupati over 50, persone disabili nella misura di almeno il 50 % dei destinatari previsti;
- le proposte che prevedano l'impegno da parte delle imprese partner alla realizzazione di tirocini o di assunzione di personale reclutati tra i destinatari del progetto. L'impegno dovrà essere formalizzato tramite la sottoscrizione del Patto di Occupazione.

Griglia di valutazione:

Parametro		Livello	Punteggio
Parametro 1	RAPPORTO CON LA SITUAZIONE ECONOMICO-TERRITORIALE		
	Qualità metodologica dell'analisi del fabbisogno di competenze professionali richieste dal mercato del lavoro locale, specificatamente dalle aziende coinvolte nel progetto e della situazione socio economica del bacino territoriale di riferimento.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PROPONENTE E DEL PARTENARIATO	Livello	Punteggio
	Coerenza del partenariato in riferimento alle priorità del presente Avviso. Capacità del partenariato nel suo complesso di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto e le condizioni di successo dell'iniziativa in termini di previsione di cofinanziamento e possibilità occupazionali.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	Punteggio
	Completezza ed esaustività della proposta e coerenza interna del progetto in riferimento agli obiettivi esplicitati nell'Avviso.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	COERENZA DEGLI OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	Punteggio
	Coerenza della proposta con gli obiettivi specifici rispettivamente dell'Asse Inclusione Sociale del POR FSE 2007-2013.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	Punteggio
	Tipologie di attività proposte e metodologie applicate per la loro realizzazione con particolare riferimento al grado di coerenza con gli obiettivi dichiarati e alla personalizzazione degli interventi.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	IMPATTO OCCUPAZIONALE ATTESO	Livello	Punteggio
	Sarà valutata la descrizione dettagliata delle modalità di realizzazione degli interventi volti ad agevolare l'inserimento/re-inserimento lavorativo dei destinatari coinvolti nelle attività progettuali.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	8 punti
		Buono	12 punti
		Ottimo	16 punti

Parametro 7	COINVOLGIMENTO DI DESTINATARI APPARTENENTI A CATEGORIE PRIORITARIE	Livello	Punteggio
	Previsione del coinvolgimento dei target prioritari : 50% di donne, lavoratori over 50, disabili	<50%	0 punti
		da 50% a 100%	10 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 48.

24. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro.

Il Decreto di approvazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

La graduatoria dei progetti presentati, sarà comunicata esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

25. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:

1. *Monitoraggio in itinere*: in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi di politiche attive. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Direzione Lavoro.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore dell'intervento, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti.
L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di referenti aziendali coinvolti nelle attività progettuali e del partenariato nel suo complesso.
In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva e sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di efficacia determinati come segue:

$$\text{indice di efficacia} = \frac{\text{numero di lavoratori che hanno realizzato le attività previste dal PAI e ottenuto inserimento lavorativo}^7}{\text{numero di destinatari avviati ai percorsi}}$$

I valori di tali indici di efficacia, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili da utenti e stakeholders.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

26. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁸, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

27. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 12 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto e comunque entro e non oltre il 28/02/2015..

28. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

29. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Dirigente Regionale della Direzione Lavoro.

⁷ Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi.

⁸ La pagina sarà disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

30. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".